

Oggetto: Concessione di un contributo di € 800,00.= alla associazione sportiva HOCKEY CLUB FONDO Val di Non - Fondo per l'organizzazione del 3° Torneo Palasmeraldo. Intervento 1030303 (cap. 2300).

LA GIUNTA COMPRESORIALE

Premesso che l'art. 1 del T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/leg. dispone che l'ente Comprensorio "...può assumere ogni altra iniziativa ed attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo alla propria individuazione come comunità avente interessi ed obiettivi propri...."

Vista la nota di data 28.03.2008, assunta al protocollo comprensoriale in data 28.03.2008 sub n. 3481, con la quale il Presidente della associazione sportiva HOCKEY CLUB FONDO Val di Non - Fondo ha richiesto un contributo al Comprensorio Valle di Non per l'organizzazione del 3° Torneo Palasmeraldo.

Richiamato l'art. 4 del regolamento comprensoriale disciplinante la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici in base al quale:

" I soggetti interessati alla concessione di contributi o sovvenzioni presentano la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa riguardante l'attività o l'iniziativa programmata, con indicazione della finalità;*
- b) preventivo di spesa, con indicazione dei mezzi per la copertura della medesima;*
- c) eventuali dichiarazioni o certificazioni ai sensi della vigente normativa antimafia;*
- d) dichiarazione del contributo o della sovvenzione come da schema predisposto, per la verifica dei presupposti di esenzione/assoggettamento a ritenuta fiscale e per la verifica dell'insussistenza di duplicazione del contributo o sovvenzione.*

Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata il Comprensorio provvede alla concessione del contributo o della sovvenzione.

La liquidazione del contributo o della sovvenzione è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta in relazione all'attività svolta o all'iniziativa organizzata.

Nel caso di spese di investimento o di acquisto di beni strumentali, la liquidazione è effettuata previa ulteriore presentazione di note spesa, fatture o simili attestanti l'effettivo sostenimento delle medesime e con l'indicazione degli interventi contributivi da parte di altri enti.

Le domande volte ad ottenere la concessione di contributi o sovvenzioni devono essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine del 30 marzo per le attività da svolgere o le iniziative da organizzare entro il primo semestre dell'anno ed entro e non oltre il termine del 30 settembre per le attività da svolgere o le iniziative da organizzare entro il secondo semestre dell'anno.

Accertato che la associazione sportiva HOCKEY CLUB FONDO Val di Non - Fondo ha presentato la documentazione prevista dal comma 1 del citato art. 4, nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 5 del medesimo articolo.

Ritenuto di poter accogliere la richiesta avanzata dalla associazione sportiva HOCKEY CLUB FONDO Val di Non - Fondo concedendo un contributo pari ad € 800,00.=, in considerazione del fatto che le manifestazioni organizzate dalla suddetta associazione e il relativo intervento di sostegno da parte del Comprensorio della Valle di Non risultano rispondenti alle finalità enunciate all'art. 1 del menzionato D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/leg. e ai criteri individuati dal regolamento comprensoriale disciplinante la concessione di finanziamenti ad associazioni, comitati, enti, società, con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro.

Dato atto che la spesa derivante dalla adozione della presente deliberazione trova copertura all'intervento 1030303 " Spese per la promozione dell'attività sportiva" (cap. 2300) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:

- dal segretario generale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

Accertata la propria competenza alla adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 10 del T.U. approvato con D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/leg. ed in ottemperanza a quanto disposto dal piano esecutivo di gestione approvato con deliberazione giunta n. 178 di data 27.12.2007.

Visto il T. U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.

Visto il T.U. delle leggi provinciali concernenti l'ordinamento e l'attività dei Comprensori approvato con D.P.G.P. 09.11.1981 n. 20-60/leg.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla associazione sportiva HOCKEY CLUB FONDO Val di Non - Fondo un contributo di € 800,00.= per l'organizzazione del 3° Torneo Palasmeraldo;
2. di dare atto che la liquidazione del contributo di cui al precedente punto 1) è subordinata alla presentazione di idonea rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;

3. di impegnare la spesa derivante dalla adozione della presente deliberazione all'intervento 1030303 " Spese per la promozione dell'attività sportiva" (cap. 2300) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che presenta sufficiente ed adeguata disponibilità;
4. di comunicare alla associazione sportiva HOCKEY CLUB FONDO Val di Non - Fondo l'adozione della presente deliberazione;
5. di pubblicare, per estratto, copia della presente deliberazione all'albo comprensoriale;
6. di dare evidenza del fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - opposizione alla Giunta comprensoriale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.2, lett.B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.